



**COMUNE DI BORGO VALSUGANA**  
(Provincia di Trento)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 159**

**OGGETTO:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022.

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di Dicembre, alle ore 17:45, solita sala delle Adunanze, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

	Presente	Assente
GALVAN ENRICO	X	
BETTEGA LUCA	X	
ANDREATTA PATRIZIO		X
DALLEDONNE PAOLO	X	
NICOLETTI GIACOMO	X	
SEGNANA MARIAELENA	X	

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COMITE MARIA

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco GALVAN ENRICO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 31 dicembre 2022 è entrato in vigore il D. Lgs 23 dicembre 2022, n. 201 recante “Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica” (adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118);
- in particolare l’articolo 30 del Decreto di cui sopra prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Precisato che:

- l’art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell’ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- l’art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un’Autorità indipendente;
- rileva ai fini dell’adempimento ex art. 30 del D.Lgs 201/2022 per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti
- in un’apposita relazione, aggiornata ogni anno, ovvero per i comuni della Provincia Autonoma di Trento ogni 3 anni, posta la competenza esclusiva in materia di servizi ai sensi dell’art. 4 e 8 dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige, adotta la ricognizione ex art. 30 del D.lgs. 201/2022 contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

- la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come disciplinato in Provincia di Trento;
- il Codice degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, disciplina all'articolo 41 i servizi pubblici locali, mentre la L.P. 6/2004 disciplina nell'ambito della competenza primaria provinciale i pubblici servizi, all'art.10, comma 7, lettere d) ed e);
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, è approvata dal Consiglio Comunale un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno (cadenza triennale per i Comuni della Provincia Autonoma di Trento), l'analisi dell'assetto delle società partecipate;
- l' art. 30 D.Lgs 201/2022 dispone che l'adempimento di cui alla presente deliberazione (ricognizione ) sia contestuale alla ricognizione delle partecipate;
- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- avuto riguardo alle fonti del diritto, alla loro articolazione al quadro normativo generale, al loro inquadramento, classificazione e gerarchia osserviamo fin da subito che la norma nazionale che impone la ricognizione (art. 30 D.Lgs 23 dicembre 2022, n.201) costituisce, se non altro, forma di doverosa informazione e trasparenza nei riguardi del cittadino e trattandosi di materia di servizi pubblici, in assenza di una specifica disciplina della Provincia Autonoma di Trento, non può che essere ottemperata, non sottraendosi all'obbligo di trasparenza, principio oramai cardine dell'azione amministrativa.

La relazione allegata pertanto, in prima redazione, raccoglie tutti gli elementi disponibili relativi ai pubblici servizi; in essa è delineata la **situazione gestionale dei vari servizi pubblici locali di rilevanza economica**, considerando che il Comune di Borgo Valsugana gestisce, in conformità del proprio Statuto e nell'osservanza della normativa vigente in materia, i seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica:

**1. Servizio di gestione impianti sportivi;**

**2. Servizi cimiteriali;**

**3. Servizio idrico integrato;**

**4. Servizio di raccolta rifiuti;**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

## **5. Servizio di gestione asilo nido;**

## **6. Servizio di pubblicità;**

## **7. Servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta.**

In particolare per ciascuno dei predetti servizi la presente ricognizione rileva il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 201/2022.

Al fine della classificazione delle attività eseguite da ogni società si ha avuto riguardo alla Classificazione delle attività Ateco in vigore dal 2007.

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 23 dicembre 2022, n. 201 sono esclusi dalla applicazione del Decreto e quindi dalla verifica periodica disposta dall'art. 30 del Decreto ultimo citato i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.

Vista e considerata la Relazione di ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Accertata la propria competenza in quanto l'adempimento non rientra tra quelli elencati dall'art. 49 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale del Codice degli Enti Locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e ssmmii, e non è previsto espressamente da altre norme di legge e quindi rientrante fra le competenze residuali della Giunta comunale.

Visto il Bilancio di Previsione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 aprile 2023;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 26 aprile 2023;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 44 dd. 28.09.2017;

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.19989, n. 8/L e s.m.;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale;

con voto unanime, espresso per alzata di mano dai presenti,

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e Allegato 1C alla stessa;
- 3) Di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 4) Di precisare che la parte della relazione di cui al punto 2) connessa alle schede relative a società in house costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come applicato in Provincia di Trento ed è proposta all'approvazione del Consiglio Comunale di data 21-12-2023 (punto 4 dell'Allegato A e Allegato 1C).
- 5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con votazione unanime dei presenti, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire l'eventuale approvazione completa della ricognizione delle società partecipate da parte del consiglio comunale;
- 6) Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Galvan Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Comite Maria